

Verbale n. 18/2017

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Ottobre
presso la Sala Consiliare del Comune di Rosolini,
si è riunita la commissione Affari Generali
congiuntamente alle commissioni Lavori Pubblici
ed Urbanistiche con all'ordine del giorno il
seguente punto:

- Approvazione regolamento "Criteri di apperizione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
previsti per alcuni edifici del comune a bis
dell'art 31 del D.P.R. 380/01.

Presenti: consiglieri Comunali, Assessor, Cinque
Costitute e presenti del numero legale, il
Presidente dichiara valide ed aperte le sedute.
Viene introdotto il punto all'ordine del giorno.
E' allora presente il responsabile del Settore Urbanistica
Georgio Gungu sentenzia il quale dichiara di
non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito
alle modifiche da apportare al regolamento, che era
del progetto sanzionatorio a suo tempo inoltrato,
verbale ed allegato al verbale del 3-Novembre 2017.

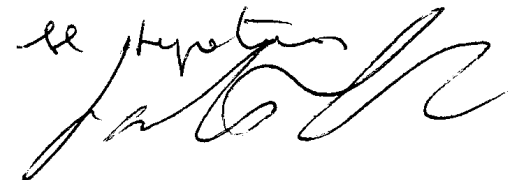
Precisa, altresì, di aver comunque lavorato al
nuovo regolamento, producendone copie, ove è
inviato, dell'art 45 legge 166/2014, che le sanzioni
sono come determinate, vanno applicate a far
data 18-6-2015, mentre per il periodo compreso
tra sanzioni nel massimo non può superare
l'importo di € 2.000/00.

Per quanto sopra la commissione, invita le
sempretive a trasmettere le relative verbali
agli uffici competenti ed all'amministrazione.

active, al fine in procedura, o se considerate il
testo, elle modifiche o note sono per me al
un solo regolamento.

alle ore 15:00 viene chiuso il presente verbale.

Il segretario



Il presidente





COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei comuni di Siracusa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, AI SENSI DELL'ART. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.

PREMESSE

L'innovazione normativa, in tema di contrasto alle attività di abusivismo edilizio, ha assunto un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non alternativa alla demolizione bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la sanzione amministrativa pecuniaria.

La Legge n. 164/2014 ha introdotto nuove-disposizioni per gli interventi eseguiti in difformità, in particolare sono stati introdotti all'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, recepito in Sicilia con la legge 10 Agosto 2016 n. 16 ed applicabili per effetto del sistema del rinvio dinamico.

A garanzia dell'esigenza di certezza, nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa, si è ritenuto necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie previste e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo al riguardo le singole fattispecie di di abuso in caso di inottemperanza alla demolizione;

L'ordinanza di demolizione da notificare al responsabile dell'abuso dovrà esplicitare gli effetti della condotta omissiva secondo la sequenza procedimentale sotto evidenziata:

- irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis dell'art. 31;
- acquisizione gratuita al patrimonio comunale (immissione in possesso) dell'opera e dell'area di sedime (max 10 volte la superficie complessiva dell'opera abusiva) e trascrizione nel Pubblico Registro immobiliare;
- in alternativa:

a) demolizione e remissione in pristino dello stato dei luoghi a cura del Comune e spese del responsabile dell'abuso;

b) conservazione delle opere in ragione di prevalenti interessi pubblici;

c) ricorrendone i presupposti, concessione del "diritto di abitazione" dell'immobile ai sensi dell'art. 4, L.R. 31/05/1994, n. 17, modif. da art. 8, L.R. 07/06/1994, n. 18).

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 dispone *"L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata*

o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

La sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non pecuniaria, tutte qualificate secondo il *principio di specialità* richiamato dall'art. 9 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e al fine di incentivare la *compliance* (ossia la spontanea attivazione) dei privati rispetto all'ordine di demolire, incidente sul patrimonio dei responsabili dell'abuso rimasti inerti a fronte di un dovere di esecuzione su di essi gravante.

Per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34 del citato D.P.R. 380/2001) la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 non trova applicazione, fermo restando, in questo caso, l'imputazione a carico del responsabile dell'abuso delle spese di demolizione e remissione in pristino che l'Amministrazione comunale dovrà disporre con potere di rivalsa in caso di inottemperanza all'ordinanza;

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate nella tabella allegata al presente Regolamento, ove sono graduate per tipologia di abuso, gravità e tipologia funzionale;

E' disposto che la sanzione è reiterabile, con importo ridotto al 50%, nel caso permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione oltre il termine fissato al successivo art. 5;

Art. 4 - ALTRE OPERE

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nell'articolo precedente saranno di volta in volta assimilati per analogia comunque ad una delle tipologie indicate.

Art. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo quantificato deve essere corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data della notifica dell'ordinanza dirigenziale del Responsabile del Servizio e/o dirigenziale.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

E' ammessa su espressa istanza del trasgressore la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a €. 5.000,00 nella misura massima di due rate semestrali. La somma rateizzata sarà maggiorata degli interessi legali rapportati a mese e garantita da idonea polizza fidejussoria.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4 ter del D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis del D.L. n. 133 del 12/09/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico.

In nessun caso la sanzione può trovare giustificazione nell'esigenza di fronteggiare immediate difficoltà di bilancio, poiché l'uso per questo fine ridurrebbe l'efficacia dissuasiva della stessa;

Art. 7 - NORMA TRANSITORIA

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli che si dovessero trovare in contrasto con essa.

Tipologia dell'Abuso		Pertinenze	Residenziali	Non Residenziali
1	per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modeste entità, si applica una sanzione pari a	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
2	Fino a 12 mq e/o volume max mc 42,00, sanzione pecuniaria	€ 2.000		
3	Oltre 12 mq e fino a 25 mq e/o volume max mc 90,	€ 3.000		
4	Oltre 25 mq e fino a 35 mq e/o volume max mc 125	€ 4.000		
5	per ampliamento minore o uguale al 20% del volume assentito si applica una sanzione pari a		€ 4.000	€ 5.000
6	per ampliamento minore o uguale al 40% del volume assentito si applica una sanzione pari a		€ 5.000	€ 7.000
7	per ampliamento minore o uguale al 50% del volume assentito si applica una sanzione pari a		6000	8.000
6	per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume fino a mc. 450, si applica una sanzione pari a		7000	9.000
7	per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume compreso da mc. 450 a mc. 750, si applica una sanzione pari a		10.000	12.000
8	per la realizzazione di edifici principali (ex novo) con volume oltre i mc. 750, si applica una sanzione pari a		12.000	14.000
9	per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di rilevante consistenza che abbiano comportato modifiche evidenti all'aspetto esteriore dei luoghi quali, movimenti di terra, da mq 250 e mc. 500, si applica una sanzione pari a	€ 10.000		
10	Lottizzazione abusiva di aree minori o uguali a 5.000 mq.		12.000	14.000
11	Lottizzazione abusiva di aree maggiore di 5.000 mq.		15.000	18.000
12	Qualsiasi intervento realizzato su aree o sulle aree o edifici di cui al comma 2 dell 'art. 27 del D.P.R. n. 38012001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato	20.000		

Ai sensi dell'art. 45 della Legge 11 Novembre 2014 n. 164, la superiore tabella sarà applicata in caso di inottemperanza alle Ordinanze di demolizione emesse dopo il 19 Giugno 2015 (data di pubblicazione della Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 sulla G.U.R.S.)

Nel caso di inottemperanza alle Ordinanze di demolizione emesse nel periodo compreso fra il 12 Novembre 2014 (giorno di pubblicazione sulla G.U.R.I. . 262/2011) e fino al 18 Giugno 2015, la sanzione sarà applicata nella misura minima di € 2.000,00;